



Comune di Casapulla  
Provincia di Caserta

|           |       |                |               |                |
|-----------|-------|----------------|---------------|----------------|
| ORDINANZA | N. 11 | del 02/03/2021 | PROT. N. 3683 | del 02/03/2021 |
|-----------|-------|----------------|---------------|----------------|

**Oggetto:** Comunicazione dell'Azienda Sanitaria Locale Caserta – Distretto 21, prot. 159981 del 2.3.2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### IL SINDACO

*Preso Atto* della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2;

*Visto* il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

*Visto* il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

*Vista* la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;

*Viste* le Ordinanze adottate dal Presidente della Giunta Regionale della Campania in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

*Visti:*

- il Decreto Legge 12 febbraio 2021, n.12, pubblicato sulla G.U. di pari data, n.36, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»";
- il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

*Richiamate*, altresì, le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Campania, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e in materia di contenimento di emergenza epidemiologica;

*Vista* la circolare del Ministero della Salute n.3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo";

*Considerato* che:

- sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste, come rilevato a livello nazionale, una trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa;

- in esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19 registrati nei giorni scorsi, come effettuato dalla Regione Campania ASL di Caserta, è emersa una situazione di criticità per vari comuni tra cui il Comune di Casapulla,

**Vista** la comunicazione dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta – Distretto 21, prot. 159981 del 2.3.2021, registrata al protocollo dell’ente in pari data al n. 3682, con cui si inoltra la nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta prot. 158707/DIR. GEN. del 2.3.2021, recante all’oggetto: “Misure di contenimento generalizzate su base DPCM – chiusura esercizi non essenziali o riduzione oraria, sospensione attività didattiche in presenza” relativa a vari comuni della provincia di Caserta, tra cui figura anche il comune di Casapulla;

**Atteso** che con la suddetta nota considerata l’evoluzione degli Indicatori Regionali, viene chiesto di porre in essere gli adempimenti previsti dalle recenti disposizioni normative;

**Ritenuto**

- che la presente ordinanza si pone come obiettivo di carattere generale al fine di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche ed inderogabili o ad un particolare stato di necessità;
- utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Casapulla ;

**Ritenuto** inoltre che sia quanto mai necessario continuare ad ispirarsi alla cautela, allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio;

**Visti:**

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze, per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Lo statuto comunale;

**EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA:**

1. Fino al 15 Marzo è fatto divieto di stazionare in strade e piazze di ogni genere e slarghi anche di natura non pubblica, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata. E' possibile stazionare singolarmente solo se non vi siano altri cittadini a debita distanza. Le attività commerciali dovranno evitare nelle aree pertinenti stazionamenti di persone oltre il numero di 3 persone nel raggio di 20 mt. dalla porta di ingresso dell'attività.
2. La villa comunale resterà chiusa fino a nuova disposizione.
3. La sospensione del mercato settimanale, **con esclusione del settore alimentare**, fino a nuove disposizioni.

**RACCOMANDA**

- a) L’isolamento volontario per tutti coloro che effettuano il tampone presso centri ASL o in laboratori privati, e del rispettivo nucleo familiare fino all’esito del tampone stesso.
- b) Evitare di fare visite ad amici o familiari per chiunque abbia minimi sintomi influenzali o abbia avuto contatti anche indiretti con positivi o familiari di positivi negli ultimi 14 gg a partire dalla data odierna.
- c) Evitare di organizzare cene e pranzi, in abitazioni private, con il coinvolgimento di amici e parenti estranei al nucleo familiare.
- d) Fino al 15 marzo 2021, la circolazione dei minori di anni 14 solo se accompagnati da uno o da entrambi i genitori.
- e) L’osservanza delle disposizioni oggetto delle precedenti ordinanze.

**DISPONE**

- l’immediata pubblicazione, del presente provvedimento all’albo pretorio on line del Comune di Casapulla, sul sito istituzionale dell’ente, nonché su ogni portale social;
- la trasmissione della presente ordinanza:
  - a) alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Caserta.
  - b) al Corpo della Polizia Municipale;

- c) al Comando della locale stazione dei Carabinieri;
- d) al Segretario comunale;

### COMUNICA

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

*Dalla residenza comunale, 2 marzo 2021*

*Il Sindaco*  
*Renzo Giuseppe Lillo*



